



RATIFICA ED ESECUZIONE DEL PROTOCOLLO SU ACQUA E SALUTE DELLA CONVENZIONE DEL 1992 SULLA PROTEZIONE E L'UTILIZZAZIONE DEI CORSI D'ACQUA TRANSFRONTALIERI E DEI LAGHI INTERNAZIONALI, FATTO A LONDRA IL 17 GIUGNO 1999

Art. 17 (Traduzione)

Segretariato

1. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità svolgono le seguenti funzioni di segretariato nell'ambito del presente Protocollo:

- a) convocazione e preparazione delle riunioni delle Parti;
 - b) trasmissione alle Parti delle relazioni e delle altre informazioni ricevute a norma del presente Protocollo;
 - c) qualsiasi altra funzione determinata dalla riunione delle Parti in funzione delle risorse disponibili.
2. Il Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa e il Direttore regionale dell'Ufficio regionale per l'Europa dell'Organizzazione mondiale della sanità:
- a) definiscono i particolari dei rispettivi accordi di ripartizione dei compiti in un protocollo d'intesa e ne informano la riunione delle Parti;
 - b) comunicano alle Parti gli elementi costitutivi del programma di lavoro di cui all'articolo 16, paragrafo 3 e le modalità di realizzazione.

Versione in vigore dal 5 maggio 2026 secondo Normattiva, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

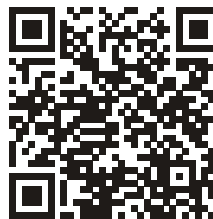
Atto	Ratifica ed esecuzione del Protocollo su acqua e salute della Convenzione del 1992 sulla protezione e l'utilizzazione dei corsi d'acqua transfrontalieri e dei laghi internazionali, fatto a Londra il 17 giugno 1999
Estremi	Legge 10 aprile 2026, n. 64
Partizione	Traduzione
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 5 maggio 2026

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026

<https://ratiolegis.it/legge-64-2026/traduzione-art-17>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it